

In caso di retribuzione oraria, dal 1° luglio 2002 sarà erogato l'intero importo dei minimi tabellari previsti dai livelli di inquadramento.

Per quanto attiene la corresponsione degli istituti del c.c.n.l. (ferie, permessi ROL, ex festività, 13^a e 14^a mensilità, t.f.r.) sarà applicata la seguente tabella da applicarsi sul valore orario complessivo degli istituti:

<i>Quota istituti c.c.n.l.</i>	<i>1.1.2004</i>	<i>1.1.2005</i>	<i>1.1.2006</i>	<i>1.1.2007</i>	<i>1.1.2008</i>
-	20%	40%	60%	80%	100%

Le percentuali di incremento economico sopra individuate sono riferite agli importi degli istituti in vigore alla firma del presente verbale d'intesa. Pertanto le parti, a seguito di incrementi economici derivanti da rinnovi del c.c.n.l., si incontreranno per adeguare le nuove retribuzioni orarie.

Le parti si incontreranno, nel corso del periodo di applicazione graduale della presente intesa, al fine di garantirne una corretta applicazione e verificarne le compatibilità economiche nell'ambito del mercato di riferimento.

Art. 17

(Lavoro notturno e festivo)

Per il lavoro notturno e festivo sarà corrisposta una percentuale del 20% sull'importo previsto dal c.c.n.l. Tale percentuale andrà incrementata, a partire dal 1° gennaio 2004, del 20% l'anno sino al raggiungimento della percentuale prevista dal c.c.n.l.

Art. 18

(Lavoro straordinario)

Per il lavoro straordinario sarà corrisposta una percentuale del 20% sull'importo previsto dal c.c.n.l. Tale percentuale andrà incrementata, a partire dal 1° gennaio 2004, del 20% l'anno sino al raggiungimento della percentuale prevista dal c.c.n.l.

Art. 47

(Secondo livello di contrattazione)

Le parti, in considerazione delle differenti realtà presenti sul territorio nazionale, potranno individuare, a livello territoriale, fermi restando i trattamenti minimi inderogabili stabiliti nel presente accordo, ulteriori modifiche al presente Protocollo finalizzate a realizzare il conseguimento del pieno trattamento economico con gradualità più brevi rispetto a quelle previste dalla presente intesa.

Allegato A

Protocollo attuativo all'intesa

In applicazione della dichiarazione congiunta Associazioni cooperative e Organizzazioni sindacali di cui al rinnovo del c.c.n.l. "Trasporto, spedizioni e logistica" del 13 giugno 2000

Premessa

Le parti si danno atto che l'evoluzione del mercato del trasporto merci e della logistica ha condizionato e favorito la crescita di un sistema di imprese cooperative in larga parte strutturate e adeguate alle nuove esigenze ed avviato un primo processo di sviluppo di alcune cooperative di logistica e di movimentazione merci non ancora rappresentative del settore; infatti, ampiamente maggioritaria rimane la vasta area di cooperative dedite alla tradizionale attività di facchinaggio che necessita di una fase transitoria nell'applicazione del c.c.n.l. di categoria.

Convengono, infine, che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa potranno configurarsi, di norma, per professionalità inquadrate nel 2°, 1° livello e nell'area "quadri". In ogni caso, per questi lavoratori, il trattamento economico complessivo, rapportato all'effettivo impegno lavorativo, non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal presente Protocollo.

Le parti concordano che dall'esame del c.c.n.l. del trasporto merci si evidenzia una sostanziale difficoltà a rappresentare il variegato universo delle imprese cooperative operanti nel settore del trasporto, movimentazione merci e logistica, sia per quanto riguarda l'individuazione delle figure professionali sia per una serie di specifiche normative, e per questo le parti hanno concordato di operare specifiche integrazioni al contratto sottoscritto in data 13 giugno 2000 anche alla luce dei provvedimenti legislativi emanati in materia, considerate le differenze territoriali.

Per questi motivi le parti, tenuto conto delle specifiche variazioni relative alla particolare natura giuridica dell'impresa cooperativa, convengono che l'applicazione del c.c.n.l. dovrà avvenire con le integrazioni previste dai vari articoli del presente accordo.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto dell'opportunità della promozione di nuove cooperative nel comparto da avviarsi nell'ambito di quanto previsto dall'art. 6, lett. f) della legge n. 142/2001.

Tenuto conto di quanto sopra, gli articoli di cui al presente allegato integrano i corrispondenti articoli del citato c.c.n.l. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore che assorbiranno, sino a concorrenza, le disposizioni della presente intesa.

Campo di applicazione

Le parti concordano che il presente accordo si applica, ai sensi della legge n. 142/2001, a tutti gli Organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge n. 84/1994 e successive modificazioni.

Disposizioni generali

Le materie di cui agli artt. 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 26 e 40, vista la specificità dei soggetti di cui alla legge n. 142/2001, laddove applicabili, saranno disciplinate dai regolamenti interni.

Sistema di relazioni industriali

Tenuto conto della specificità delle imprese cooperative, le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2003 per definire un apposito sistema relazionale.

Osservatori nazionale e regionali

Alla luce dei processi di trasformazione in atto, determinati dagli sviluppi sopracitati e dalle sempre maggiori esigenze di mobilità indotte anche dal processo di integrazione europea, nonché alla luce degli obiettivi sopra esposti, le parti convengono sull'opportunità di costituire gli Osservatori nazionale e regionali, che costituiscono, nel quadro di un coerente sviluppo del metodo partecipativo, lo strumento per una comune conoscenza e per l'approfondimento congiunto del settore, delle sue linee evolutive e dei suoi punti di forza e/o di debolezza, avuto riguardo al suo specifico ruolo nel più generale comparto dei trasporti ed al suo posizionamento comparativo rispetto ad analoghe realtà operanti nei Paesi dell'Unione europea.

Gli Osservatori nazionale e regionali rappresentano la sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui seguenti argomenti:

- andamento e prospettive del settore anche in connessione con le dinamiche che caratterizzano le diverse modalità di trasporto;
- andamento dell'occupazione, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali connesse all'utilizzo delle flessibilità di contratto e di prestazione e con riguardo allo sviluppo delle professionalità ed alle esigenze formative;
- problematiche di carattere normativo, nazionale e comunitario, di particolare rilevanza per il settore;
- struttura e dinamiche del costo del lavoro;
- processi di efficienza gestionale e andamento della produttività, anche con riguardo al fattore lavoro.

I lavori degli Osservatori nazionale e regionali - che si riuniranno di norma ogni tre mesi - si svolgeranno sulla base di dati, anche disaggregati, e informazioni significative, raccolti anche mediante apposite rilevazioni o ricerche che potranno essere definite di comune accordo, ovvero di fonti pubbliche o private di natura economico-statistica.

I risultati dei lavori degli Osservatori nazionale e regionali saranno messi a disposizione delle parti, che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni in ordine alle

possibili soluzioni dei problemi emersi. Essi costituiranno altresì una comune base di riferimento per promuovere interventi a favore del settore, nel territorio, nei confronti delle strutture territoriali nonché per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle rispettive linee di politica sindacale.

Un'apposita riunione dei due Osservatori, nazionale e regionali, sarà dedicata, a cadenza annuale, al monitoraggio in ordine alle più significative problematiche, afferenti l'applicazione del presente accordo nonché al monitoraggio circa l'evoluzione della normativa legge n. 142/2001.

Le parti concordano che l'utilizzazione di facchini avvenga e sia fatta nell'ambito degli Organismi economici che risultino regolarmente iscritti al registro depositato presso le Direzioni provinciali del lavoro. L'Osservatorio avrà funzioni di supporto in relazione alle norme previste all'art. 54 del c.c.n.l.

L'Osservatorio segnalerà eventuali inadempienze previdenziali, amministrative e contrattuali agli Organismi preposti, in sede territoriale, al fine della emanazione dei provvedimenti di competenza.

Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie nei confronti del Ministero del lavoro al fine di favorire la ricezione, da parte dello stesso con atto ufficiale, degli elementi necessari alla qualificazione delle singole cooperative anche per la partecipazione a gare sia pubbliche che private.

Compito dell'Osservatorio è, altresì, quello di favorire la costituzione dell'Albo provinciale delle cooperative di facchinaggio allo scopo di promuovere l'iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative così come previsto dalla legge n. 142/2001, art. 7, lett. n).

Nella costituzione degli Osservatori regionali le parti promuoveranno idonee iniziative atte a coinvolgere, per la costituzione stessa e per i lavori seguenti, i soggetti istituzionali preposti alla verifica sulla normativa del lavoro, della previdenza e della salute (INPS, INAIL, Direzioni provinciali del lavoro, provincia).

Gli Osservatori regionali rappresentano la sede di analisi, verifica, confronto e controlli sistematici delle stesse materie di cui a livello nazionale, con esclusivo riferimento alla realtà locale.

Gli Osservatori regionali potranno articolarsi, se ritenuto necessario, su base territoriale/provinciale.

Art. 6

(Classificazione del personale)

Tenuto conto di quanto concordato, relativamente alla esigenza di definizione del complesso dei profili professionali presenti nelle attività che il mondo della cooperazione svolge nei settori del trasporto, movimentazione e logistica, le parti hanno proceduto ad integrare i profili professionali presenti nel contratto dell'area merci con alcune figure professionali specifiche.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2013 cod. civ., come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i soggetti di cui alla legge n. 142/2001 che operano all'interno di cooperative che, per oggettive ragioni tecnico-organizzative nonché per esigenze di mutualità interna operino secondo un assetto che preveda l'inquadramento su un unico livello, saranno convenzionalmente inquadrati al livello 5°.

Ai sopracitati soggetti, quando avviati a svolgere attività previste nell'impianto classificatorio a livelli superiori, sarà corrisposta una maggiorazione della paga giornaliera, per tante giornate/ mese quante quelle di effettivo impiego con mansione di livello superiore.

6° livello

Sono inoltre inquadrati in tale livello gli operai neo-assunti cui non si applicano le norme dell'apprendistato e del C.f.l. che, non essendo in possesso dei requisiti professionali per l'inquadramento nei livelli superiori necessitano di un periodo di formazione teorico-pratica.

Tali lavoratori, qualora indirizzati verso attività semplici, superato il periodo di prova ed un periodo di lavoro effettivo di diciotto mesi saranno inquadrati al 5° livello.

- Attività manuali di scarico e carico merci - facchino.
- Recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio.
- Comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici.

5° livello

- Attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici.
- Semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi.
- Operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci.
- Attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva.
- Attività di addetto al magazzino.
- Attività di rizzaggio/derizzaggio.
- Attività di manovratore sui raccordi ferroviari di limitata complessità.
- Attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casce, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.) e di reggettatura.
- Manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra).
- Facchino qualificato: lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello.

4° livello

- Conduzione di trattori o carrelli trainanti rimorchi per il trasporto di materiali o merci.
- Costruzione di imballaggi effettuati su specifiche istruzioni o su disegni - falegnami.
- Attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali.
- Attività qualificate di supporto alla produzione e/o ai servizi.
- Attività di pesatura, con autorizzazione dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito.
- Attività di operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute.
- Mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci).
- Facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico-pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico-scarico.

3° livello

- Attività di conducente di macchine operatrici complesse.
- Esecuzione di qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di indicazioni, schizzi di massima, per l'imballaggio di attrezzature, macchine o loro parti, provvedendo alla costruzione delle casce o gabbie; falegnami, imballatori.
- Attività di operatore di piattaforma aerea.
- Operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica delle merci.

3° livello super

- Conduzione di macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza operativa sui vari tipi di terreno.
- Attività di capo turno, responsabili di unità operative di magazzino e/o reparto anche distaccato con autonomia operativa nell'ambito delle sole direttive o procedure generali loro impartite.
- Controllo della funzionalità e sicurezza di impianti complessi.
- Attività di meccanico specializzato addetto alla manutenzione dei mezzi di movimentazione.

Per quanto attiene i livelli e di profili non richiamati si fa riferimento al c.c.n.l. merci e logistica del 13 giugno 2000.

Vista la particolare natura giuridica dell'impresa cooperativa, le parti convengono che a livello di singola cooperativa potranno essere concordate, con le Rappresentanze sindacali aziendali o, ove non presenti, con le OO.SS. territoriali, particolari condizioni sulla distribuzione dell'orario di lavoro.

La durata dell'orario contrattuale individuale del lavoratore di cooperative è di norma di 8 ore di prestazione giornaliera.

Art. 10
(Orario normale in regime di flessibilità)

Nel caso in cui la cooperativa applichi una retribuzione mensile, potrà utilizzare quanto previsto dal presente articolo sino ad un tetto massimo di 300 ore annuali.

Art. 15
(Retribuzione)

La retribuzione, calcolata sulla base degli attuali valori di riferimento del c.c.n.l., è così strutturata:

Tabella retribuzioni mensili

<i>Minimo tabellare</i>			
<i>Livello</i>	<i>Parametro</i>	<i>Retribuzione mensile (lire)</i>	<i>Retribuzione mensile (euro)</i>
Quadro	156	2.888.280	1.491,67
1°	146	2.714.334	1.401,84
2°	134	2.494.563	1.288,33
3°S	121	2.252.400	1.163,27
3°	118	2.192.143	1.132,15
4°	112	2.085.553	1.077,10
5°	107	1.988.502	1.026,98
6°	100	1.856.237	958,67

In caso di retribuzione mensile ai soggetti di cui alla legge n. 142/2001 andranno garantiti, con le modalità e le previsioni temporali del c.c.n.l. merci e logistica, tutti gli istituti economici e normativi previsti (es. ferie, permessi ROL, ex festività, 13^a mensilità, 14^a mensilità, t.f.r.).

Tabella retribuzioni giornaliera

<i>Minimo tabellare</i>				<i>Istituti c.c.n.l.</i>		<i>Totale retribuzione</i>	
<i>Liv.</i>	<i>Par.</i>	<i>Retribuz. giornaliera (lire)</i>	<i>Retribuz. giornaliera (euro)</i>	<i>Retribuz. giornaliera istituti c.c.n.l. (lire)</i>	<i>Retribuz. giornaliera istituti c.c.n.l. (euro)</i>	<i>Giornaliera (lire)</i>	<i>Giornaliera (euro)</i>
Q	156	131.285	67,80	53.128	27,44	184.413	95,24
1°	146	123.379	63,72	49.872	25,76	173.251	89,48
2°	134	113.389	58,56	45.808	23,66	159.197	82,22
3°S	121	102.382	52,88	41.360	21,36	143.742	74,24
3°	118	99.643	51,46	40.248	20,79	139.891	72,25
4°	112	94.798	48,96	38.288	19,77	133.086	68,73
5°	107	90.386	46,68	36.504	18,85	126.890	65,53
6°	100	84.374	43,58	34.072	17,60	118.446	61,17

Gli istituti contrattuali che compongono la retribuzione giornaliera sono i seguenti: ferie, permessi ROL, ex festività, 13^a mensilità, 14^a mensilità, t.f.r.

Tabella retribuzioni orarie

<i>Minimo tabellare</i>				<i>Istituti c.c.n.l.</i>		<i>Totale retribuzione</i>	
<i>Liv.</i>	<i>Par.</i>	<i>Retribuz. oraria (lire)</i>	<i>Retribuz. oraria (euro)</i>	<i>Retribuz. oraria istituti c.c.n.l. (lire)</i>	<i>Retribuz. oraria istituti c.c.n.l. (euro)</i>	<i>Oraria (lire)</i>	<i>Oraria (euro)</i>
Q	156	17.192	8,88	6.641	3,43	23.833	12,31
1°	146	16.157	8,34	6.234	3,22	22.391	11,56
2°	134	14.849	7,67	5.726	2,96	20.575	10,63
3°S	121	13.407	6,92	5.170	2,67	18.577	9,59
3°	118	13.048	6,74	5.031	2,60	18.079	9,34
4°	112	12.414	6,41	4.786	2,47	17.200	8,88
5°	107	11.836	6,11	4.563	2,36	16.399	8,47
6°	100	11.049	5,71	4.259	2,20	15.308	7,91

Gli istituti contrattuali che compongono la retribuzione oraria sono i seguenti: ferie, permessi ROL, ex festività, 13^a mensilità, 14^a mensilità, t.f.r.

Art. 18
(Lavoro straordinario)

E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale ordinario e trimestrale nel caso di prestazione in regime di flessibilità.

L'azienda ha facoltà di far effettuare a ciascun lavoratore prestazioni straordinarie fino ad un massimo di 250 ore annue.

A livello locale le parti, al fine di cogliere al massimo le esigenze di flessibilità rappresentate dal settore cooperativo, potranno definire intese volte ad istituire la "Banca ore" per le eventuali ore straordinarie eccedenti il tetto stabilito dal presente articolo. Inoltre, previo accordo tra le parti stipulanti, si potrà definire forme di computo delle ore di straordinario diverse da quelle previste dalla presente intesa (es.: su base mensile).

Art. 21
(Aumenti periodici di anzianità)

A partire dal 1° luglio 2002 decorreranno i termini per il calcolo dell'anzianità atta a maturare gli importi degli aumenti periodici.

Art. 28
(Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo)

Per quanto attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme del D.P.R. n. 602/1970 come modificato dal D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423.

Art. 32
(Diritti e doveri del lavoratore)

Le parti si danno atto che, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 32 del c.c.n.l., ferme restando le procedure inerenti i provvedimenti disciplinari per quanto attiene al rapporto di lavoro subordinato, questa va comunque ad intrecciarsi con diritti e doveri del socio, nell'ambito del suo rapporto associativo nei confronti della cooperativa; si dà conseguentemente atto che è demandato ai regolamenti interni delle cooperative di definire diritti, doveri e provvedimenti relativamente al rapporto associativo.

Art. 43
(Previdenza)

Fino al 2006, per fare salve le determinazioni di miglior favore disposte ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 602/1970, ai fini pensionistici, tenuto conto delle variazioni normative in materia, le parti concordano di mantenere il regime del doppio imponibile contributivo per i settori con retribuzioni convenzionali elevate fatte salve le stesse. Ciò per salvaguardare la contribuzione pensionistica dei lavoratori per i quali già si versa su retribuzioni elevate e per non aumentare in maniera notevole il carico contributivo a carico delle cooperative che si verificherebbe nel caso si unificassero subito verso l'alto le retribuzioni imponibili.

Norma di prima applicazione

Le parti intervenute alla presente intesa, congiuntamente convengono ed accettano quanto segue:

1. Le parti, nel procedere alla prima applicazione del presente Protocollo, laddove sul piano territoriale fossero in essere posizioni economiche superiori a quelle previste dal presente accordo, si incontreranno, a livello territoriale competente, per l'individuazione degli strumenti atti a garantire le condizioni di miglior favore, che avranno validità per il territorio di competenza.

2. Qualora siano emanati provvedimenti legislativi in materia, le parti si incontreranno al fine di armonizzare ed adeguare quanto previsto dal presente accordo entro 3 mesi dall'entrata in vigore della eventuale legge di modifica.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che, con la presente intesa, hanno voluto espressamente disciplinare, per il settore del trasporto, movimentazione merci e logistica il trattamento contrattuale collettivo nazionale di cui al comma 1, art. 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142. A tal fine gli importi derivanti dall'applicazione della presente intesa saranno resi omogenei, in termini di istituti ricompresi, con quelli in essere in ogni cooperativa.

4. Fatti salvi gli importi delle retribuzioni, le parti, considerate le difficoltà rappresentate dalle centrali cooperative riguardo la uniformazione tecnica della redazione di tutte le voci sulla nuova modulistica, convengono di prevedere l'uniformazione entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione della presente intesa.